

## *Premessa alla VII edizione*

---

Il diritto processuale civile e commerciale elaborato in ambito europeo costituisce uno degli aspetti più qualificanti dell'integrazione giuridica dell'Unione europea. Tanto che esso è destinata a divenire il pilastro su cui fondare la codificazione europea del diritto civile e commerciale.

Si tratta di un lungo percorso iniziato nel 1968 con la convenzione di Bruxelles, i cui principi fondanti, progressivamente rielaborati, affinati e aggiornati nel corso di questi decenni, sono anche la base normativa su cui sono state costruite e adottate le ulteriori normative specialistiche.

Rispetto a tale rielaborazione, la recente disciplina introdotta in virtù del regolamento UE n. 1215/2012 ha rappresentato un momento di completa riconsiderazione degli accennati principi e delle istanze di un loro adeguamento alle esigenze della pratica. Tale ripensamento, stimolato da importanti sollecitazioni da parte della dottrina, ha condotto, così, a una vera e propria "rifondazione" del sistema normativo cd. Bruxelles I.

Essa, pertanto, ha comportato una completa rivisitazione delle precedenti edizioni e un integrale ripensamento delle soluzioni in tali sedi esposte. Si è presentata, così, l'occasione e l'opportunità di inserire questo volume all'interno del Trattato di cui ora fa parte. Si è ritenuto, infatti, che nei principi elaborati nell'ambito dell'esperienza normativa e giurisprudenziale dello spazio giudiziario europeo vi siano anche le fondamenta per la costruzione, nei limiti consentiti dal principio di sussidiarietà, di un vero e proprio diritto privato e commerciale europeo.

Peraltro, tale rivisitazione, come per il passato, è stata effettuata prendendo le mosse dall'analisi dei testi normativi e dei risultati della relativa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, soprattutto con riferimento ai *leading cases* che hanno sensibilmente modellato l'evoluzione e la nuova codificazione del sistema normativo in esame. D'altronde, gli effetti di tale giurisprudenza sono ormai sempre più assimilati a una vera e propria fonte (para)normativa. Per quanto riguarda, invece, la giurisprudenza nazionale, si è tenuto conto prevalentemente di quella italiana, integrata da alcuni spunti ricostruttivi tratti soprattutto dalla giurisprudenza francese, tedesca e inglese quali espressioni delle differenti impostazioni e metodologie impiegate nell'applicazione della normativa in esame verso esiti comuni. In ogni caso, ci si è limitati ai risultati giurisprudenziali ritenuti particolarmente significativi e non meramente ripetitivi dei contenuti già elaborati e codificati nell'ambito delle varie manifestazioni al riguardo rilevanti nell'ordinamento dell'Unione.

Le citazioni dei casi esaminati sono riportate, spesso in nota, nella misura indispensabile per la comprensione del contenuto e del rilievo in senso interpretativo-evolutivo

della disciplina comunitaria. Al fine di non rendere troppo voluminoso il testo, sono state escluse le citazioni in nota della dottrina del cui fondamentale contributo, peraltro, ci si è grandemente giovati. L'elenco di tali opere è, comunque, riportato alla fine del volume, anche se limitato soltanto a quelle a portata generale ma specificamente attinenti al tema trattato (con esclusione, pertanto, di manuali di diritto processuale e di diritto internazionale privato oltre che delle varie monografie, pur nella consapevolezza della particolare rilevanza soprattutto di alcune di esse). Tutte le sentenze citate possono essere facilmente reperite nel loro testo completo, oltre che nelle principali banche dati elettroniche, anche nelle più note riviste giuridiche (spesso anche in quelle non specializzate; si segnala comunque, al riguardo, in modo particolare per i lettori italiani, la *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*).

Il presente lavoro è stato discusso e impostato congiuntamente a Chiara Tuo. Peraltro, anche ai fini concorsuali, solo a quest'ultima devono essere attribuite le parti relative ai capitoli II, V e VI.

S.M.C.

Genova, aprile 2016

Capo I

## *L'evoluzione della disciplina dello spazio giudiziario europeo e il suo àmbito di applicazione*

---

SOMMARIO: 1. L'evoluzione verso uno spazio giudiziario europeo e le circostanze rilevanti per definirne l'àmbito di applicazione rispetto a quello delle corrispondenti disposizioni di diritto interno, dell'Unione europea e pattizio. – 1.1. Il carattere “doppio” del sistema di diritto uniforme relativo allo spazio giudiziario europeo. – 1.2. L'evoluzione storica della disciplina cd. “Bruxelles I” e la sua funzione di parametro normativo della cooperazione giudiziaria civile: dalla convenzione di Lugano al nuovo reg. n. 1215/2012, cd. “Bruxelles I-*bis*”. – 1.3. I rispettivi àmbiti di applicazione territoriale e i rapporti tra il reg. n. 1215/2012, l'accordo Comunità europea-Danimarca, la convenzione di Bruxelles e la convenzione di Lugano. – 1.4. I rapporti tra il reg. n. 1215/2012 e le convenzioni bi o multilaterali di diritto uniforme in vigore negli Stati membri. – 1.5. I rapporti del reg. n. 1215/2012 con altri atti normativi dell'Unione europea e nazionali. – 2. Le ulteriori circostanze rilevanti per definire l'àmbito di applicazione materiale e personale della disciplina in esame. – 2.1. Cenni generali. – 2.2. L'àmbito di applicazione temporale del reg. n. 1215/2012. – 2.3. Le caratteristiche giurisdizionali dell'organo giudicante. – 3. L'àmbito di applicazione *ratione materiae*. – 4. L'àmbito di applicazione *ratione personarum*. – 4.1. La rilevanza del «domicilio» del convenuto. – 4.2. La rilevanza del carattere internazionale della controversia. – 4.3. La determinazione del «domicilio» nello spazio giudiziario europeo. – 4.4. Le situazioni in cui non rileva la localizzazione del «domicilio» del convenuto. Considerazioni riassuntive sull'àmbito di applicazione soggettivo della normativa in esame. – 5. Le procedure volte a garantire un'interpretazione uniforme del sistema Bruxelles I-*bis* e il valore dei “precedenti” della Corte di giustizia dell'Unione europea. – 5.1. L'uniformità interpretativa negli Stati non partecipi del sistema del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. – 6. I criteri interpretativi del sistema Bruxelles I-*bis* alla luce dei principi dell'ordinamento UE e l'utilità dell'impiego delle nozioni “autonome” ivi accolte.

1. *L'evoluzione verso uno spazio giudiziario europeo e le circostanze rilevanti per definirne l'ambito di applicazione rispetto a quello delle corrispondenti disposizioni di diritto interno, dell'Unione europea e pattizio.*

1.1. *Il carattere "doppio" del sistema di diritto uniforme relativo allo spazio giudiziario europeo.*

Tra gli originari obiettivi perseguiti mediante l'istituzione della Comunità economica europea (CEE) non figurava, come noto, la realizzazione di forme efficaci di cooperazione giudiziaria in materia civile tra gli (allora sei) Stati membri. Le finalità individuate nel preambolo e negli artt. 2 e 3 del trattato istitutivo erano, infatti, di natura quasi esclusivamente economica e si identificavano nella ricerca di un progresso per lo più economico (e sociale) da raggiungere con l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei fattori produttivi e con l'adozione di misure idonee ad assicurare «lealtà nella concorrenza».

Eppure, l'esigenza di instaurare uno spazio giudiziario fondato su comuni regole di esercizio della giurisdizione e sulla libera circolazione delle sentenze civili e commerciali era stata da tempo avvertita secondo una felice intuizione di Pasquale S. Mancini, risalente addirittura al XIX secolo, ma della quale non si poté, in allora, neppure verificare la concreta fattibilità.

L'idea che gli obiettivi di integrazione economica e di buon funzionamento del mercato interno non avrebbero potuto conseguirsi senza parallelamente promuovere una "circolazione" facilitata, nell'area comunitaria, dei provvedimenti giurisdizionali nazionali era, pertanto, già sottesa al trattato istitutivo della CEE. Tanto è vero che il suo art. 220 (poi diventato art. 293 CE e oggi, a seguito della riforma di Lisbona, abrogato) invitava gli Stati membri ad avviare tra loro negoziati intesi, tra l'altro, a garantire «la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie».

Ed è proprio sulla base della disposizione da ultimo richiamata che il 27 settembre 1968 venne stipulata la convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Essa, come può desumersi dalla sua intitolazione, ha carattere "doppio", in quanto non si limita ad attuare l'art. 220 CEE – e quindi, di fatto, ad assicurare che le decisioni pronunciate dai giudici degli Stati membri abbiano effetti identici in tutto il mercato interno – ma detta anche norme in tema di esercizio della giurisdizione in materia civile e commerciale, idonee a individuare, secondo parametri uniformi, il foro competente per ogni controversia che presenti carattere transnazionale e ricada nell'ambito di applicazione, *ratione materiae* e *personarum*, della convenzione stessa. Si è quindi elaborata una disciplina pattizia (di diritto internazionale uniforme) che non mira soltanto ad agevolare l'estensione degli effetti che le decisioni producono nell'ordinamento di origine a tutta l'area comunitaria, ma prevede anche meccanismi idonei a evitare la pendenza di più procedimenti relativi alla medesima controversia innanzi a giudici di Stati membri diversi (riducendo la possibilità di contrasti di giudicato), con la conseguenza di circoscrivere l'operatività delle corrispondenti norme nazionali alle sole liti estranee alla sua sfera applicativa.

Il carattere “doppio” di cui si è detto ha contraddistinto le diverse convenzioni, succedutesi nel tempo, con cui il sistema normativo elaborato nel 1968 è stato esteso (con gli adattamenti e le integrazioni richieste dalla pratica) agli Stati che progressivamente hanno aderito alla (allora) Comunità europea (dalla convenzione di Lussemburgo del 1978 relativa all’adesione di Danimarca, Regno Unito ed Irlanda a quella di Bruxelles del 1996 concernente l’adesione di Finlandia, Svezia e Austria)<sup>1</sup>.

1.2. *L’evoluzione storica della disciplina cd. “Bruxelles I” e la sua funzione di parametro normativo della cooperazione giudiziaria civile: dalla convenzione di Lugano al nuovo reg. n. 1215/2012, cd. “Bruxelles I-bis”.*

Alla progressiva integrazione delle economie dei Paesi membri si è accompagnata una sempre maggiore consapevolezza della correlazione funzionale tra mercato interno e libertà di circolazione, da un lato, e spazio di libertà, sicurezza e giustizia (e pertanto cooperazione giudiziaria), dall’altro. Tale crescente consapevolezza si è tradotta in una graduale, ma costante, estensione delle competenze della Comunità (non più economica, ma ormai, proprio in virtù di tale più ampia sfera di poteri ad essa facenti capo, solo) europea, sino a giungere, con l’elaborazione del trattato di Amsterdam del 1997, alla ben nota “comunitarizzazione” della cooperazione giudiziaria civile.

Mediante la creazione, nel trattato CE, di un nuovo titolo IV (artt. 61-69), avente ad oggetto «Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone», si è, in altri termini, attribuita alle istituzioni comunitarie la competenza a intervenire in via “diretta”, con gli strumenti tipici del cd. primo “pilastro”, anche in tale settore, che ha quindi cessato di costituire l’oggetto di una collaborazione interstatale realizzata sul piano intergovernativo con la stipulazione di accordi internazionali di diritto uniforme.

Tra le misure che le istituzioni hanno acquisito il potere di adottare in ossequio alle procedure di cui all’art. 67 CE rientravano quelle che, oltre a concernere le sole questioni aventi «implicazioni transfrontaliere», fossero altresì necessarie «al corretto funzionamento del mercato interno». A titolo meramente esemplificativo, l’art. 65 CE includeva nell’elenco di tali misure quelle aventi ad oggetto, da un lato, il miglioramento e la semplificazione «– del sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali; – della cooperazione nell’assunzione dei mezzi di prova; – del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali»; dall’altro lato, la «promozione della compatibilità» delle regole applicabili negli Stati membri ai «conflitti di competenza giurisdizionale» oltre che la «eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri».

Nell’esercizio delle nuove competenze e sulla scorta delle indicazioni impartite dal Consiglio europeo – che, sin dalle conclusioni rassegnate a Tampere nel 1999, ha individuato nel mutuo riconoscimento il principio ispiratore degli atti comunitari in

---

<sup>1</sup> La convenzione del 1968, nella versione consolidata a seguito delle modifiche apportate in occasione delle successive adesioni, si trova pubblicata in *GUCE*, C 27 del 26 gennaio 1998, p. 1.

materia di cooperazione giudiziaria civile – le istituzioni hanno dunque proceduto, tra l'altro, alla conversione della convenzione di Bruxelles del 1968 nel regolamento CE n. 44/2001<sup>2</sup>.

La cd. “quinta libertà di circolazione” (quella relativa, appunto, alle sentenze), oltre che fondarsi sui principi inerenti le tradizionali libertà garantite dal diritto comunitario, è stata quindi disciplinata con un regolamento (e non piuttosto con una direttiva). Infatti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si è ritenuto che tale strumento fosse l'unico idoneo a realizzare compiutamente la libertà in parola; in particolare, ha trovato accoglimento la tesi per cui solo una completa “unificazione” (e non già la semplice “armonizzazione”) dei criteri nazionali di ripartizione della giurisdizione civile e di riconoscimento delle sentenze straniere può assicurare un'effettiva parità di trattamento dei diritti riconosciuti ai soggetti comunitari.

In vigore dal 1° marzo 2002 nei rapporti tra gli Stati membri dell'UE (con l'eccezione della Danimarca, sulla quale si tornerà *infra*, par. 1.3)<sup>3</sup>, il reg. n. 44/2001 si è, come noto, sostituito alla convenzione<sup>4</sup>, (i) riproducendone l'impostazione “doppia” e l'ambito applicativo *ratione materiae* e *personarum* – tanto da essere anche denominato “Bruxelles I” –, ma (ii) apportandovi, non di meno, sostanziali mo-

---

<sup>2</sup> Adottato il 22 dicembre 2000, pubblicato in *GUCE*, L 12 del 16 gennaio 2001, p. 1 e modificato, da ultimo, dal regolamento UE 2015/263, del 16 gennaio 2015, recante modifica degli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *GUUE*, L 45 del 19 febbraio 2015, p. 2. La sua approvazione è avvenuta, peraltro, con ritardo rispetto ai tempi originariamente previsti e solo successivamente all'adozione di altri tre regolamenti, approvati (il 29 maggio 2000) sempre nell'ambito dell'esercizio delle competenze di cui al titolo IV del trattato CE come modificato dal trattato di Amsterdam (e tutti pubblicati in *GUCE*, L 160 del 30 giugno 2000), vale a dire il regolamento CE n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza (oggi sostituito dal regolamento UE 2015/848, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, in *GUUE*, L 141 del 5 giugno 2015, p. 19), il regolamento CE n. 1347/2000 relativo alla competenza e al riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale e di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (cd. Bruxelles II, oggi sostituito dal regolamento CE n. 2201/2003, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, cd. Bruxelles II-*bis*) e il regolamento CE n. 1348/2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale (oggi sostituito dal regolamento CE n. 1393/2007, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale).

<sup>3</sup> Compresi, quindi, quelli interessati dai più recenti allargamenti dell'UE avvenuti il 1° maggio 2004, il 1° gennaio 2007 e il 1° luglio 2013. Cfr., per l'allargamento del 1° maggio 2004, l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione, in *GUUE*, L 236 del 23 settembre 2003, p. 33, spec. p. 715 ss.; per l'allargamento del 1° gennaio 2007, il regolamento CE n. 1791/2006, del 20 novembre 2006, che adegua, tra l'altro, il reg. n. 44/2001 a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, in *GUUE*, L 363 del 20 dicembre 2006, p. 1 ss., spec. p. 61; per l'allargamento del 1° luglio 2013, il regolamento UE n. 517/2013, del 13 maggio 2013, che adegua, tra l'altro, il reg. n. 44/2001 a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia, in *GUUE*, L 158 del 10 giugno 2013, p. 1 ss., spec. p. 55 ss.

<sup>4</sup> Nella versione consolidata, pubblicata in *GUCE*, C 27 del 26 gennaio 1998, p. 1.

difiche essenzialmente rivolte a una progressiva estensione e più dettagliata attuazione del menzionato principio del mutuo riconoscimento, con conseguente ulteriore semplificazione e accelerazione, nell'area comunitaria, delle procedure di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze.

Proprio in ragione di tale rapporto di continuità che lo lega alla convenzione (v. il diciannovesimo considerando) ma anche, e allo stesso tempo, degli aspetti evolutivi che connotano la sua disciplina rispetto a quella pattizia, il reg. n. 44/2001 ha assunto la funzione di parametro normativo sul quale si è fondata la disciplina dell'intero sistema processuale civile europeo che è andata elaborandosi e, via via, consolidandosi, sulla base, prima, del titolo IV CE, e, poi – a seguito della riforma di Lisbona del 2007 –, del titolo V TFUE.

A testimoniare lo è, prima di tutto, la *convenzione di Lugano* concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007 dalla (allora) Comunità europea, dalla Danimarca e dagli Stati parte dell'Associazione Europea di Libero Scambio (AELS), vale a dire Svizzera, Islanda e Norvegia<sup>5</sup>. Essa sostituisce a sua volta la convenzione di Lugano del 16 settembre 1988<sup>6</sup>, parallela e omogenea nei contenuti al sistema di diritto uniforme basato sulla convenzione di Bruxelles. Prima dell'allargamento "comunitario" del 2004, le disposizioni pattizie del 1988 operavano anche nei rapporti con la Polonia (oggi, in quanto nel frattempo divenuta Stato UE, vincolata dai corrispondenti regolamenti comunitari) per effetto del complesso procedimento di ampliamento soggettivo di tale convenzione regolato dal suo art. 62, par. 1, lett. b), che permetteva l'adesione ad essa anche a Stati non comunitari né appartenenti all'AELS. In questo modo, la convenzione di Lugano del 1988 ha altresì assunto il ruolo di *strumento di progressivo avvicinamento* alla normativa comunitaria sulla cooperazione giudiziaria europea nei confronti di Stati appartenenti all'Europa orientale e attualmente facenti parte dell'Unione europea "allargata".

Anche la convenzione di Lugano del 2007 è, per così dire, "ricalcata" sul reg. n. 44/2001. Infatti, sulla base delle direttive impartite dal Consiglio nell'ottobre 2002, la Commissione è stata autorizzata a intraprendere i negoziati per l'adozione della nuova convenzione al fine di allineare, nella misura del possibile, le disposizioni del nuovo accordo a quelle del regolamento. Il lavoro di armonizzazione dei due strumenti normativi è sfociato, appunto, nella convenzione del 2007 di cui, a differenza di quella del 1988, sono parti contraenti, come accennato, oltre agli Stati dell'AELS, la *Comunità (oggi Unione) nel suo complesso*, e non più i singoli Stati membri<sup>7</sup>. Tale diffe-

---

<sup>5</sup> Cfr. *GUUE*, L 147 del 10 giugno 2009, p. 5.

<sup>6</sup> Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *GUCE*, L 319 del 25 novembre 1988, p. 9. La convenzione del 2007 è in vigore tra l'Unione europea, la Danimarca e la Norvegia dal 1° gennaio 2010; nei confronti della Svizzera dal 1° gennaio 2011 e nei confronti dell'Islanda dal 1° maggio 2011.

<sup>7</sup> La convenzione, come detto, è stata firmata il 30 ottobre 2007, a norma della decisione del Consiglio 2007/712/CE, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma, a nome della Comunità, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *GUUE*, L 339 del 21 dicembre 2007, p. 1. La conclusione, a nome della Comunità, della convenzione è stata successivamente approvata dal Consiglio con decisione 2009/430/CE, del 27 novembre 2008, relativa alla conclusione della convenzione concernente la

renza discende, peraltro, da quanto sancito dalla Corte di giustizia a seguito del progressivo ampliamento delle competenze comunitarie in materia di diritto processuale civile internazionale. Chiamata dal Consiglio a pronunciarsi, a norma dell'*(ex art. 300, par. 6 CE, oggi) art. 218, par. 6 TFUE*, sui soggetti abilitati a concludere l'accordo in questione, infatti, essa ha nettamente riconosciuto in capo alla (allora) Comunità europea una vera e propria competenza esclusiva a stipulare la "nuova" convenzione di Lugano<sup>8</sup>.

Il ruolo di parametro normativo svolto dal regolamento Bruxelles I nella progressiva evoluzione del sistema processuale civile europeo non si è, peraltro, manifestato soltanto in sede di elaborazione e redazione della convenzione da ultimo menzionata. Tale atto, infatti, è assunto a vera e propria "matrice" del processo di elaborazione della normativa UE relativa alla cooperazione giudiziaria in particolari ambiti della materia civile e commerciale per i quali si è ritenuto opportuno adottare una disciplina speciale.

Pur al di fuori dei limiti della presente trattazione, deve perlomeno accennarsi ai *regolamenti* con cui il legislatore comunitario – aderendo ai ripetuti inviti del Consiglio europeo a un'applicazione sempre più estesa del principio del mutuo riconoscimento<sup>9</sup> – ha ulteriormente semplificato la procedura per il riconoscimento degli effetti esecutivi delle sentenze straniere (cd. di *exequatur*) disciplinata dal reg. n. 44/2001, *fino ad abolirla* del tutto per alcune, specifiche, decisioni<sup>10</sup>. La concreta applicazione

---

competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *GUUE*, L 147 del 10 giugno 2009, p. 1. A differenza di quella del 1988 – che come visto subordinava al complesso meccanismo dell'art. 62, par. 1, lett. *b*) l'adesione ad essa da parte di Stati terzi – la "nuova" convenzione è "aperta" all'accesso di Stati non membri UE sia europei sia non europei.

<sup>8</sup> Cfr. Corte di giustizia, 7 febbraio 2006, parere 1/03.

<sup>9</sup> Cfr. le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999, già cit. *supra*, in questo par., e il *Programma dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea*, Allegato I alle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 5 novembre 2004, in *GUUE*, C 53 del 3 marzo 2005.

<sup>10</sup> Si tratta dei regolamenti: n. 2201/2003, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, cit., con cui il procedimento di *exequatur* è stato abrogato limitatamente alle decisioni assunte negli Stati membri in materia di diritto di visita e di sottrazione dei minori; n. 805/2004, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in *GUUE*, L 143 del 30 aprile 2004, p. 15; n. 1896/2006, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, in *GUUE*, L 399 del 30 dicembre 2006, p. 1 (come modificato dal regolamento UE 2015/2421, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, in *GUUE*, L 341 del 24 dicembre 2015, p. 1); n. 861/2007, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in *GUUE*, L 199 del 31 luglio 2007, p. 1 (come modificato dal regolamento UE 2015/2421, appena cit.); n. 4/2009, del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, in *GUUE*, L 7 del 10 gennaio 2009, p. 1 (come modificato, da ultimo, dal regolamento di esecuzione UE 2015/228, del 17 febbraio 2015, che sostituisce gli allegati da I a VII del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecu-



della gran parte di tali regolamenti presuppone inoltre esplicitamente – oltre che la graduale e progressiva uniformazione del diritto processuale civile internazionale – l'operatività dei criteri di competenza giurisdizionale del reg. n. 44/2001, al quale è, pertanto, fatto puntuale rinvio. I criteri in questione, precisati secondo l'interpretazione che ne va consolidando la Corte di giustizia, costituiscono quindi base normativa e condizioni imprescindibili di effettiva operatività dei regolamenti con cui, rispettivamente, sono stati istituiti il *titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*, l'*ingiunzione europea* e il *procedimento europeo relativo a controversie "di modesta entità"*.

Ma la funzione di "referente normativo" svolta dal regolamento Bruxelles I, come già dalla convenzione del 1968, è andata anche *al di là dell'ambito territoriale e soggettivo comunitario*. Infatti, l'estensione dei principi e dei criteri del sistema normativo Bruxelles I (nella sua versione più aggiornata del reg. n. 44/2001) riguarda anche controversie relative a soggetti domiciliati *all'esterno* dell'Unione europea in virtù di autonome determinazioni adottate da alcuni Stati membri nell'ambito delle loro normative nazionali di diritto comune.

Si pensi, ad esempio, all'art. 3, c. 2 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) che come noto, ai fini di stabilire se la giurisdizione italiana sussiste nei confronti di convenuti non domiciliati nel nostro Paese, rinvia ai criteri di competenza speciali e a quelli a tutela delle parti deboli dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro subordinato di cui alle «sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione [...] e successive modificazioni in vigore per l'Italia» (corsivo aggiunto).

Vero è che secondo la Cassazione tale rinvio «attiene esclusivamente alla Convenzione di Bruxelles, e non si estende al regolamento CE n. 44/2001», in quanto «non può ritenersi che la Convenzione sia stata definitivamente sostituita (e quindi implicitamente abrogata) dal sopravvenuto regolamento». Opinione della Suprema Corte è, infatti, che la disciplina pattizia «continua ad operare relativamente ai rapporti con soggetti non domiciliati in uno degli Stati dell'Unione ovvero che non hanno adottato il predetto regolamento, pur facendo parte dell'Unione (ad esempio la Danimarca)»<sup>11</sup>.

Anche volendo trascurare l'inesattezza (v. *infra*, par. 1.3) dell'affermazione secondo cui la convenzione del 1968 sarebbe ancora applicabile nei rapporti con la Danimarca, tale posizione non sembra, comunque, condivisibile. Se infatti, da un lato, deve riconoscersi che il reg. n. 44/2001 *non modifica, ma formalmente innova*, su differente base giuridica, la disciplina della convenzione di Bruxelles – ancora in vigore, peraltro, in un ambito di applicazione *ancor più limitato* di quello delineato dalla Cassazione (v. *infra*, par. 1.3) – è pure innegabile, dall'altro lato, che detto regolamento costituisce nella sostanza, se non nella forma (dal momento che sostituisce nel

---

zione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, in *GUUE*, L 49 del 20 febbraio 2015, p. 1).

<sup>11</sup> Cass. S.U., 21 ottobre 2009, n. 22239, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2010, p. 481. A diversa soluzione è peraltro successivamente pervenuta la medesima Suprema Corte, S.U., 20 febbraio 2013, n. 4211, *ibid.*, 2013, p. 482, che, sempre sulla base dell'art. 3, c. 2 della legge n. 218/1995, ha fatto applicazione (non già della convenzione di Bruxelles, bensì) del(l'allora vigente) reg. n. 44/2001.

suo ambito di applicazione un atto con natura giuridica diversa da quella propria dei trattati), uno strumento normativo che *aggiorna e completa* la disciplina convenzionale. Né in senso contrario può farsi valere la circostanza che, rispetto alla convenzione, il regolamento contiene criteri di giurisdizione ulteriori o collocati in una sezione (la 5 del titolo II) diversa rispetto a quelle (2, 3 e 4 del titolo II) cui fa rinvio l'art. 3, c. 2 della legge n. 218/1995. La discrasia può, invero, ritenersi superata in ragione del fatto che i criteri in questione, concernenti le controversie in materia di contratti individuali di lavoro (v. *infra*, par. 10.3), erano già contenuti, seppur appunto con formulazione parzialmente differente, nella sezione 2 della convenzione, cui l'art. 3, c. 2 della legge n. 218/1995 fa comunque rinvio. È quindi auspicabile che, nelle more di un opportuno intervento chiarificatore da parte del legislatore nazionale, la Suprema Corte riveda il proprio orientamento, considerando il richiamo in esame operativo nei confronti sia della convenzione, sia del regolamento, (naturalmente) nei diversi ambiti di rispettiva applicabilità spaziale e temporale.

È proprio in ragione del ruolo di “pietra angolare” della cooperazione giudiziaria civile e commerciale riconosciuto al reg. n. 44/2001 che, in conformità all'art. 73, la Commissione ha avviato l'indagine sulla sua applicazione sfociata, nel 2009, nella relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale<sup>12</sup> e nel Libro verde sulla revisione del regolamento CE n. 44/2001<sup>13</sup>.

Sulla base di tali documenti preparatori e ricalcandone in gran parte i contenuti, il 26 gennaio 2011 la Commissione ha quindi presentato la sua proposta di revisione del reg. n. 44/2001<sup>14</sup>. Suo «obiettivo generale» era di «sviluppare lo spazio europeo di giustizia rimuovendo gli ultimi ostacoli alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie, in linea con il principio del riconoscimento reciproco», principio la cui importanza era stata ribadita dal Consiglio europeo nel programma di Stoccolma del 2009 alla luce della sua definitiva consacrazione, con la riforma di Lisbona del 2007, quale “fondamento” della cooperazione giudiziaria civile dell'Unione (art. 81, par. 1 TFUE). Pertanto, le principali modifiche oggetto della proposta attenevano (*i*) al rapporto del regolamento con l'arbitrato; (*ii*) al trattamento dei convenuti domiciliati in Stati terzi; (*iii*) agli accordi di scelta del foro; (*iv*) alla procedura di *exequatur*.

All'approvazione del regolamento UE n. 1215/2012, cd. Bruxelles I-bis, si è giunti solo il 12 dicembre 2012, a seguito di significativi ridimensionamenti delle principali novità racchiuse nella menzionata proposta<sup>15</sup>. Esso – entrato in vigore il 10 gennaio

<sup>12</sup> COM (2009) 174 def., del 21 aprile 2009.

<sup>13</sup> COM (2009) 175 def., del 21 aprile 2009.

<sup>14</sup> COM (2010) 748 def. – COD (2010) 383.

<sup>15</sup> Regolamento UE n. 1215/2012, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *GUUE*, L 351 del 20 dicembre 2012, p. 1, come modificato dal regolamento UE n. 542/2014, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 1215/2012 per quanto riguarda le norme da applicare con riferimento al Tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux, in *GUUE*, L 163 del 29 maggio 2014, p. 1, e dal regolamento delegato UE 2015/281, del 26 novembre 2014, che sostituisce gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *GUUE*, L 54 del 25 febbraio 2015, p. 1.

2013, ma applicabile solo dal 10 gennaio 2015 – realizza la “rifusione” del reg. n. 44/2001, al quale si è sostituito, abrogandolo e apportandovi miglioramenti anche di rilievo, ma lasciando ancora aperte alcune questioni, attinenti in particolare al rapporto della disciplina in esame con gli Stati terzi. In virtù della relazione di continuità che (giusta il suo trentaquattresimo considerando) lo lega alla convenzione del 1968 e al regolamento Bruxelles I, inoltre, le soluzioni giurisprudenziali relative a detti sistemi normativi operano anche rispetto alle corrispondenti disposizioni del nuovo regolamento, naturalmente nella misura in cui tali disposizioni riproducono, per lo meno in linea di massima, quelle convenzionali o del reg. n. 44/2001.

Come si vedrà, peraltro, nonostante la sua più limitata portata normativa rispetto all'ambizioso progetto della Commissione, il nuovo regolamento snellisce la circolazione delle sentenze all'interno dell'UE, introducendo novità di particolare momento rispetto alla determinazione della giurisdizione nello Stato d'origine dei provvedimenti ed eliminando la procedura di *exequatur* in quello richiesto del riconoscimento dei loro effetti esecutivi.

Delle disposizioni infine adottate con il nuovo regolamento e dei profili rispetto ai quali esse si discostano dall'originaria formulazione della Commissione si darà dunque conto nel prosieguo della trattazione, evidenziando le novità apportate alla disciplina Bruxelles I e la *ratio* sottesa alla loro introduzione.

### 1.3. I rispettivi ambiti di applicazione territoriale e i rapporti tra il reg. n. 1215/2012, l'accordo Comunità europea-Danimarca, la convenzione di Bruxelles e la convenzione di Lugano.

L'indicata estensione delle competenze dell'Unione realizzata dal trattato di Amsterdam nel settore della cooperazione giudiziaria civile non ha, come noto, riguardato Regno Unito, Irlanda e Danimarca, secondo quanto previsto dai protocolli n. 4 e n. 5 allegati al TUE e al TCE. Né la posizione di tali Stati rispetto alla materia in questione è mutata a seguito della menzionata riforma di Lisbona del 2007.

Come risulta dall'attuale protocollo n. 21 (ex protocollo n. 4) allegato al TUE e al TFUE, infatti, il Regno Unito e l'Irlanda sono ricompresi nell'ambito di operatività dei vari atti adottati nel settore della cooperazione giudiziaria civile sulla base delle disposizioni del titolo V TFUE (ex titolo IV CE) solo in quanto presentino apposita dichiarazione. Tale dichiarazione, peraltro, è stata depositata da entrambi gli Stati con riferimento sia al reg. n. 1215/2012 (v. considerando quarantesimo) sia, già, al reg. n. 44/2001 (v. considerando ventesimo). Essi, pertanto, operano (in sostituzione della convenzione del 1968 e ciascuno nei limiti della rispettiva sfera di applicazione *ratione temporis*, v. *infra*, par. 2.2) anche nei rapporti con tali Paesi, nonostante l'accennata estraneità di questi ultimi all'estensione delle competenze UE in materia di diritto processuale civile internazionale.

Diversa, invece, la posizione della Danimarca che, sulla base delle disposizioni contenute nel protocollo n. 22 (ex protocollo n. 5) allegato al TUE e al TFUE, non può effettuare dichiarazioni di “adesione” con riferimento a specifici atti UE adottati nelle materie di cui al titolo V TFUE, potendo solo rinunciare *tout court* al proprio *status* di esclusione (*opt-out*) rispetto al titolo in questione. Né il reg. n. 1215/2012 (v.

considerando quarantunesimo) né il reg. n. 44/2001 (v. considerando ventunesimo)<sup>16</sup>, pertanto, vincolano la Danimarca, talché, in base al ventiduesimo considerando del regolamento Bruxelles I, le controversie civili o commerciali che interessano tale Paese sarebbero rimaste soggette alla convenzione del 1968.

Come noto, peraltro, al fine di evitare che la perdurante, residuale, applicabilità della convenzione nei confronti di tale Paese perpetuasse inaccettabili difformità di disciplina in ambito UE, in data 19 ottobre 2005 è stato firmato a Bruxelles, tra la (allora) Comunità europea e la Danimarca, un *accordo* concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>17</sup>. Detto accordo, entrato in vigore il 1° luglio 2007, persegue lo scopo di «applicare le disposizioni del regolamento Bruxelles I, e le sue misure di attuazione alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca», così da garantire in tutti gli Stati membri dell'Unione europea una «applicazione ed interpretazione uniformi delle disposizioni del regolamento Bruxelles I e delle sue misure di attuazione».

In linea con le previsioni del protocollo n. 22, l'estensione "soggettiva" del reg. n. 44/2001 ai rapporti con la Danimarca è avvenuta, dunque, in virtù non già di autonome dichiarazioni di *opt-in*, bensì di disposizioni pattizie, per effetto delle quali, oltre a essere consentita l'operatività delle citate disposizioni regolamentari anche in tale Paese, la convenzione di Bruxelles cessa di essere applicabile ai suoi rapporti con gli altri Stati membri. Più precisamente: *i*) la giurisdizione del giudice italiano rispetto alle domande riguardanti la «materia civile e commerciale» proposte dopo il 1° luglio 2007 nei confronti di una persona domiciliata in Danimarca non è più determinata in forza delle norme della convenzione di Bruxelles, ma (in presenza delle condizioni di applicabilità temporale di cui *infra*, par. 2.2) sulla base del regolamento Bruxelles I, e *ii*) il riconoscimento e l'esecuzione negli altri ventisette Stati membri delle decisioni pronunciate dai giudici danesi, sino al 1° luglio 2007 assoggettati alla convenzione del 1968, beneficiano, a partire da tale data (e fino alla fine del periodo transitorio di cui *infra*, par. 2.2), del regime di cui al capo III del reg. n. 44/2001.

A fronte di tale accordo, pertanto, il reg. n. 1215/2012, seppur escludendo, come visto, la propria diretta applicabilità alla Danimarca, fa salva la possibilità che tale Paese attui le modifiche apportate dal nuovo regolamento alla disciplina Bruxelles I ai sensi dell'art. 3 dell'accordo medesimo (considerando quarantunesimo)<sup>18</sup>. Avva-

---

<sup>16</sup> L'art. 1, par. 3 del reg. n. 44/2001 precisa(va) inoltre che «per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca».

<sup>17</sup> Alla stipulazione dell'accordo si è proceduto a norma della decisione del Consiglio 2005/790/CE, del 20 settembre 2005, relativa alla firma, a nome della Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *GUUE*, L 299 del 16 novembre 2005, p. 61; il testo dell'accordo è pubblicato in *GUUE*, L 299 del 16 novembre 2005, p. 62. Si ricorda che, in data 27 aprile 2006, il Consiglio ha adottato la decisione 2006/326/CE relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, in *GUUE*, L 120 del 5 maggio 2006, p. 22.

<sup>18</sup> Secondo il quale la Danimarca, pur non prendendo parte all'adozione delle modifiche del regolamento Bruxelles I e non essendone, quindi, vincolata, può tuttavia notificare alla Commissione (al momento stesso della loro adozione o nei trenta giorni successivi) la sua decisione di attuare o

lendosi della facoltà contemplata da detta norma la Danimarca ha quindi notificato alla Commissione europea la *decisione di attuare i contenuti del nuovo regolamento*, che pertanto si applicheranno ai rapporti tra l'Unione e tale Paese<sup>19</sup>.

Da quanto precede si desume che l'ambito applicativo della convenzione del 1968, pur avendo subito un ulteriore, notevole, restringimento, *non si estingue completamente*, trovando essa applicazione con riferimento alle controversie e alle decisioni relative ai territori (assoggettati alla sovranità degli Stati membri, ma) esclusi dalla sfera di efficacia territoriale del diritto UE come definito dall'art. 355 TFUE. Si tratta, in particolare, di alcuni territori non metropolitani quali, ad esempio, i cd. "territori di oltremare", come la Polinesia francese e la Nuova Caledonia, cui la disciplina della convenzione di Bruxelles è stata a suo tempo estesa e con riguardo ai quali essa mantiene, appunto, la sua operatività (cfr. art. 68, par. 1 del reg. n. 1215/2012).

Pertanto, le disposizioni del reg. n. 1215/2012 unitamente a quelle dell'accordo Comunità europea-Danimarca sostituiscono la convenzione di Bruxelles, salvo i casi in cui: (i) il convenuto sia un soggetto domiciliato in uno dei territori degli Stati membri cui non si estende l'operatività del diritto UE pur essendo ricompreso nell'ambito territoriale della convenzione di Bruxelles; (ii) in applicazione degli artt. 16 e 17 della convenzione, la competenza esclusiva spetti ai giudici di detti territori; (iii) siano presentate domande identiche o connesse di fronte, rispettivamente, al giudice localizzato in uno dei predetti territori non vincolato dal regolamento e al giudice di uno Stato membro ad esso vincolato; (iv) debbano essere riconosciuti negli Stati membri gli effetti di una decisione pronunciata in uno dei predetti territori o debbano riconoscersi in questi ultimi quelli di una decisione adottata negli Stati vincolati dal regolamento Bruxelles I-bis.

Nella medesima logica da ultimo indicata, per stabilire i rispettivi ambiti di applicazione, da un lato, del reg. n. 1215/2012, della convenzione di Bruxelles e dell'accordo Comunità europea-Danimarca e, dall'altro lato, della convenzione di Lugano, rileva il domicilio del soggetto convenuto in giudizio (v. art. 64, par. 2 della convenzione di Lugano). Se tale domicilio si trova nel territorio di uno Stato membro, dovranno essere applicate le disposizioni del reg. n. 1215/2012, dell'accordo con la Danimarca o della convenzione di Bruxelles del 1968 secondo i criteri innanzi esposti. Nel caso di domicilio del convenuto localizzato in un territorio appartenente alla Svizzera, all'Islanda o alla Norvegia, dovranno, invece, essere applicate le disposizioni della convenzione di Lugano, con l'ulteriore precisazione che, secondo gli stessi criteri menzionati, quest'ultima risulterà applicabile anche (i) in tutti i casi in cui, ai sensi degli artt. 22 o 23, la competenza esclusiva spetti a un giudice localizzato in Svizzera,

---

meno tali modifiche precisando, se intende attuarle, le modalità (di carattere amministrativo o legislativo) con le quali ritiene di procedervi.

<sup>19</sup> Come si legge in *GUUE*, L 79 del 21 marzo 2013, p. 4, la notifica di tale decisione alla Commissione europea è stata effettuata dalla Danimarca con lettera del 20 dicembre 2012, nella quale è anche specificato che l'attuazione del regolamento avrà luogo tramite modifiche della legislazione in vigore su decisione del Parlamento danese. Successivamente, con lettera del 22 aprile 2015, la Danimarca ha notificato all'Unione la decisione di attuare il contenuto del sopra citato (nota 15) reg. n. 281/2015 che ha modificato gli allegati I e II del regolamento Bruxelles I-bis. Le misure amministrative necessarie a detta attuazione sono entrate in vigore nell'ordinamento danese nella medesima data del 22 aprile 2015: v. *GUUE*, L 182 del 10 luglio 2015, p. 1.

Islanda o Norvegia, (ii) allorché si tratti di valutare gli effetti della litispendenza e della connessione tra procedimenti pendenti innanzi a giudici di uno Stato membro e di uno Stato contraente la sola convenzione di Lugano, nonché (iii) nei casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, allorché lo Stato in cui tale provvedimento è stato adottato o lo Stato richiesto sia contraente della sola convenzione di Lugano.

#### 1.4. I rapporti tra il reg. n. 1215/2012 e le convenzioni bi o multilaterali di diritto uniforme in vigore negli Stati membri.

Verificati gli ambiti di applicazione “territoriale” del reg. n. 1215/2012 (e, già, del reg. n. 44/2001), dell'accordo Comunità europea-Danimarca e delle convenzioni di Bruxelles e di Lugano, occorre anche valutare in quale misura l'operatività delle norme in esame abbia comportato la riduzione dell'ambito applicativo delle numerose convenzioni genericamente volte a disciplinare, in sostituzione delle norme di diritto comune, alcuni profili di diritto processuale civile internazionale inerenti ai rapporti civili e commerciali intercorrenti a vario titolo tra gli Stati membri dell'Unione nonché tra questi e Stati terzi.

Con riferimento, innanzitutto, alle disposizioni dei trattati *bilaterali* tra Stati UE, esse devono considerarsi *superate* dalla sopravvenuta normativa comunitaria, restando, quindi, operative solo con riguardo ai procedimenti e alle sentenze *esclusi* dall'ambito di applicazione *ratione materiae* del sistema Bruxelles I-bis (su cui v. *infra*, par. 3). In tal senso si esprimono chiaramente, da un lato, gli artt. 69 e 70 del reg. n. 1215/2012 che, a differenza dei corrispondenti articoli del reg. n. 44/2001 (e degli artt. 55 e 56 della convenzione di Bruxelles), rinviano all'elenco di tali convenzioni stilato dalla Commissione sulla base delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 76<sup>20</sup>; dall'altro lato, gli artt. 65 e 66 della convenzione di Lugano, i quali ultimi rimandano all'allegato VII per un elenco degli accordi bilaterali interessati dagli effetti limitativi descritti.

Peraltro, anche il reg. n. 1215/2012 (come già il reg. n. 44/2001) omette di precisare il regime applicabile a sentenze riguardanti un oggetto complesso incluso, in parte, nel suo ambito applicativo e, in parte, in un trattato bilaterale. In questi casi, in via di principio, le diverse parti della sentenza dovranno assoggettarsi alla disciplina, regolamentare e pattizia, rispettivamente rilevante *ratione materiae*. Sembra tuttavia ragionevole ritenere che i due procedimenti possano essere riuniti secondo il regime più garantista per il convenuto, in ossequio a evidenti ragioni di economia processuale.

Con riguardo, invece, alle convenzioni *multilaterali* a suo tempo stipulate dagli Stati membri per regolare in maniera uniforme «materie particolari» quali, ad esempio, il sequestro di navi o i trasporti internazionali di merci su strada, anche il reg. n. 1215/2012, nell'indicata ottica di continuità con la disciplina Bruxelles I (considerando trentaquattresimo), si preoccupa di garantirne la permanenza in vigore e la tendenziale prevalenza sulle proprie regole. A questi fini, l'art. 71, par. 1 considera e previene l'eventuale sovrapposizione tra la propria disciplina e quella, concorrente,

<sup>20</sup> GUUE, C 4 del 9 gennaio 2015, p. 4 ss.

dettata da convenzioni internazionali uniformi statuendo che «le convenzioni di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari» sono «lascia[te] impregiudicate».

La norma – letteralmente ricalcata sul corrispondente art. 71 del reg. n. 44/2001 – è stata generalmente intesa come rivolta ad accordare prevalenza alla normativa internazionale pattizia relativa a «materie particolari», normalmente oggetto di ampia adesione da parte della comunità degli Stati per sovvenire alle esigenze del commercio internazionale. Si è infatti ritenuto che, letta in questi termini, la disposizione regolamentare fosse in grado, ad un tempo, di assicurare il rispetto delle convenzioni in parola e di consentire agli Stati membri che ne sono vincolati di non contravenire agli obblighi ivi sanciti, evitando loro di incorrere nella responsabilità internazionale che, altrimenti, ne conseguirebbe<sup>21</sup>.

Giova, peraltro, immediatamente ricordare che, a differenza di quanto disposto dall'omologa disposizione (art. 57) della convenzione del 1968, l'art. 71 del regolamento riserva la descritta priorità applicativa alle sole convenzioni in «materie particolari» di cui gli Stati membri dell'UE siano divenuti parti contraenti *anteriamente* all'entrata in vigore del regolamento medesimo<sup>22</sup>. La diversa portata della disposizione regolamentare si spiega alla luce della competenza esterna esclusiva nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale maturata, come visto (*supra*, par. 1.2), in capo all'Unione per effetto dell'adozione del reg. n. 44/2001. Ciò ha infatti privato gli Stati membri della possibilità di introdurre, attraverso la stipulazione di nuove convenzioni relative a «materie particolari» o la modifica di accordi già in vigore, norme preminenti rispetto ad esso. Da tale sopravvenuta competenza esterna dell'Unione consegue che qualsiasi normativa di diritto uniforme in materia civile o commerciale elaborata in ambito internazionale e alla quale l'UE ha prestato adesione è destinata a prevalere nella sua sfera di applicazione – seppur nei limiti e alle condizioni di cui in appresso – su quella del reg. n. 1215/2012 in funzione della sua specialità e della sua origine internazionale.

Sono, invece, pressoché identici a quelli dell'art. 57 della convenzione i termini in cui l'art. 71 del regolamento disciplina il rapporto tra la normativa Bruxelles I-bis e le disposizioni internazionali pattizie che già vincolavano gli Stati membri al momento

---

<sup>21</sup> In questo senso cfr. il considerando trentacinquesimo del nuovo regolamento (già considerando venticinquesimo del reg. n. 44/2001). Che in ciò consista la *ratio* della norma è sottolineato dalla Corte di giustizia nella sentenza 6 dicembre 1994, causa C-406/92, *The owners of the cargo lately laden on board the ship "Tatry" c. The owners of the ship "Maciej Rataj"* ("Tatry"), punto 24: «l'art. 57 introduce una deroga alla norma generale secondo cui la Convenzione di Bruxelles ha priorità sulle altre convenzioni firmate dagli Stati contraenti in materia di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni. Scopo di tale deroga è il rispetto delle norme di competenza stabilite da convenzioni speciali, norme emanate tenendo conto delle peculiarità delle materie che esse disciplinano». Dello stesso tenore le statuizioni che si rintracciano nelle sentenze: 28 ottobre 2004, causa C-148/03, *Nürnberg Allgemeine Versicherungs AG c. Portbridge Transport International BV Allgemeine*, punto 14; 4 maggio 2010, causa C-533/08, *TNT Express Nederland BV c. AXA Versicherung AG*, punto 48.

<sup>22</sup> In questi termini cfr. Corte di giustizia, 4 maggio 2010, causa C-533/08, *TNT Express Nederland BV c. AXA Versicherung AG*, cit., punto 39, e 4 settembre 2014, causa C-157/13, *Nickel & Goeldner Spedition GmbH c. «Kintra» UAB*, punto 37.

della sua entrata in vigore. Data la perfetta coincidenza della formulazione dell'art. 71 nei due regolamenti e la sua sostanziale equivalenza (seppur con la precisazione innanzi indicata) con l'omologa disposizione della convenzione del 1968, nell'ottica della "continuità" che, come visto, deve informare i rapporti tra questi strumenti normativi, l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con riferimento alla norma convenzionale vale anche per quelle del regolamento<sup>23</sup>.

Dispone, dunque, l'art. 71, par. 1 del regolamento che l'efficacia delle convenzioni recanti disposizioni sulla giurisdizione, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in «materie particolari» resta «impregiudicata» dalle corrispondenti norme dettate dal regolamento stesso. Si consente così, in linea di principio, l'impiego di criteri di giurisdizione diversi e ulteriori rispetto a quelli, generali o particolari, dettati dal regolamento.

Peraltro, si è esattamente osservato come la clausola in esame è piuttosto intesa a favorire la compatibilità e il coordinamento in senso stretto (quindi l'applicazione congiunta con reciproca integrazione) del regolamento medesimo e delle convenzioni di diritto uniforme relative alle «materie particolari» volta a volta rilevanti<sup>24</sup>. In altre parole, scopo di tale disposizione non è quello di negare alla normativa comunitaria ogni rilevanza allorché concorra con una disciplina pattizia speciale, bensì quello di riservare alla prima un'essenziale funzione complementare, suppletiva e sussidiaria rispetto a quest'ultima.

Conferma di ciò, d'altronde, si trae dall'art. 71, par. 2, lett. *b*), secondo cui la disciplina del regolamento in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere è applicabile in tutti i casi in cui la normativa di diritto uniforme relativa a «materie particolari» non ne sia autonomamente dotata.

Emerge tuttavia dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che l'effettivo operare del meccanismo di coordinamento congegnato dall'art. 71 conduce, tendenzialmente, alla conclusione della prevalenza della normativa Bruxelles I-bis su quella pattizia volta a volta rilevante, per lo meno nella misura in cui quest'ultima, pur recando una propria disciplina del caso concreto, risulti inidonea a garantire, nello spazio giudiziario europeo, effetti identici a quelli che deriverebbero dall'applicazione del reg. n. 1215/2012. Infatti, in tal modo si perviene a risultati più favorevoli al raggiungimento dell'obiettivo perseguito anche dalla disciplina pattizia rivolta a stabilire un regime di *favor executionis* delle sentenze straniere.

Vero è, infatti, che la Corte, sin dalla prima occasione in cui è stata chiamata a

---

<sup>23</sup> Corte di giustizia, 4 maggio 2010, causa C-533/08, *TNT Express Nederland BV c. AXA Versicherung AG*, cit., punto 36.

<sup>24</sup> In ciò consiste la tesi, conforme alla dottrina prevalente, esposta dall'avvocato generale Tesauro nelle sue conclusioni del 13 luglio 1994 alla causa C-406/92, *Tatry*, dove, al punto 8, si legge «mi sembra tuttavia da escludere che l'art. 57 possa essere interpretato come una mera clausola di subordinazione, una clausola, cioè, che affermi puramente e semplicemente la prevalenza della normativa di una convenzione particolare, sia essa anteriore o posteriore; in forza della quale, dunque, l'accertamento dei criteri di collegamento posti dalla convenzione speciale escluda totalmente l'applicabilità delle previsioni della Convenzione di Bruxelles. Non credo che sia questa la corretta ricostruzione della deroga a favore degli accordi particolari sancita dall'art. 57; al contrario, una lettura sistematica di questa disposizione ne mette piuttosto in rilievo la natura di clausola di coordinamento, tendente a consentire un'applicazione combinata delle loro rispettive disposizioni».



pronunciarsi sull'interpretazione della clausola in esame, ha dichiarato di intenderla «nel senso che esclude unicamente l'applicazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles [e quindi, oggi, del reg. n. 1215/2012] a questioni disciplinate da una convenzione speciale»<sup>25</sup>. Si trattava in quel caso di stabilire se l'(allora applicabile) art. 57 della convenzione del 1968 si prestasse a essere interpretato nel senso che il giudice inglese, adito sulla base della convenzione del 1952 sul sequestro di navi, potesse essere investito di una controversia riguardante fatti che già avevano costituito oggetto di una diversa domanda giudiziale nei Paesi Bassi. Si faceva, al riguardo, valere che, sussistendo la giurisdizione inglese in virtù di una specifica norma sulla competenza giurisdizionale contenuta in una convenzione internazionale su una «materia particolare», l'intera disciplina prevista dalla convenzione di Bruxelles del 1968 – inclusa, dunque, quella sulla litispendenza – avrebbe dovuto disapplicarsi in forza dell'art. 57. Tale tesi non ha, però, trovato accoglimento presso la Corte di giustizia. Quest'ultima, infatti, dopo aver constatato che la convenzione internazionale venuta in rilievo in quel caso dettava, sì, disposizioni sulla competenza giurisdizionale, ma nessuna soluzione offriva per ipotesi – come quella delineatasi nel caso di specie – di litispendenza, ha statuito che la relativa disciplina avrebbe dovuto ricercarsi proprio nella convenzione del 1968 che avrebbe, perciò, colmato la lacuna della normativa speciale integrandola, di fatto, nel proprio ambito di operatività.

È, però, altrettanto vero che la Corte si è pronunciata nel senso della prevalenza applicativa della disciplina comunitaria anche rispetto a fattispecie – esaminate più di recente, sulla base del reg. n. 44/2001 – nelle quali la normativa internazionale pattizia venuta in rilievo era, a differenza della convenzione sul sequestro di navi appena menzionata, non già lacunosa o carente rispetto al regolamento, bensì recante una disciplina autonoma e adeguatamente completa, ancorché non omogenea nei contenuti rispetto a quella del sistema Bruxelles I, sia della litispendenza sia della circolazione delle decisioni.

Si trattava, in particolare, di interpretare l'art. 71 del regolamento al fine di accertarne la portata applicativa rispetto a controversie che, per le circostanze da cui erano connotate, apparivano suscettibili di essere disciplinate, con esiti tra loro inconciliabili, tanto dal sistema Bruxelles I quanto dalla convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 sul trasporto internazionale di merci su strada («CMR»). In estrema sintesi: (i) in un caso, la Corte era richiesta di chiarire se i giudici di uno Stato membro fossero abilitati a negare l'*exequatur* di una sentenza resa in un altro Stato membro sulla base del fatto che detta sentenza era stata emessa in violazione delle norme CMR sulla litispendenza e che tale violazione, diversamente da quanto stabilito dal regime Bruxelles I, integrava secondo la CMR medesima un motivo ostativo alla dichiarazione di esecutività<sup>26</sup>; (ii) nell'altro caso, si trattava invece di chiarire se la sentenza di accertamento negativo con cui il giudice di uno Stato membro aveva escluso la responsabilità di un subvettore per danni occorsi alla merce durante un trasporto stradale internazionale avesse stessi oggetto, titolo e parti dell'azione di regresso promossa, ai sensi della CMR, dall'assicuratore del proprietario delle merci, precludendone, pertanto, la

<sup>25</sup> Corte di giustizia, 6 dicembre 1994, causa C-406/92, *Tatry*, cit., punto 25.

<sup>26</sup> Corte di giustizia, 4 maggio 2010, causa C-533/08, *TNT Express Nederland BV c. AXA Versicherung AG*, cit.

cognizione da parte dei giudici del diverso Stato membro in cui quest'ultima azione era stata instaurata<sup>27</sup>.

Pure in tali pronunce la Corte ha esplicitamente preso le mosse dalla suesposta interpretazione dell'art. 71 quale clausola di coordinamento della disciplina uniforme europea con quella convenzionale avente, volta a volta, vocazione ad applicarsi nel caso concreto. Subito dopo, però, essa ha precisato che a tale coordinamento occorre, in ogni caso, procedere senza pregiudizio dei principi fondamentali del regolamento, puntualmente identificati in quelli «di libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale [*favor executionis*], di prevedibilità del foro competente e, pertanto, di certezza del diritto per i suoi destinatari, di buona amministrazione della giustizia, di riduzione massima del rischio di procedimenti paralleli, nonché di reciproca fiducia nella giustizia nell'ambito dell'Unione».

Dovendosi l'art. 71, o meglio, la clausola di coordinamento che esso incorpora, intendere come rivolta a favorire l'applicazione di convenzioni speciali solo se, e nella misura in cui, non arrechino «pregiudizio» alle testé ricordate regole fondamentali di funzionamento dello spazio giudiziario europeo, tali convenzioni devono, per conseguenza, vedersi preclusa ogni efficacia allorché dalla loro operatività possano derivare – come nei casi in esame sarebbero, a giudizio della Corte, derivati – «risultati meno favorevoli alla realizzazione del buon funzionamento del mercato interno di quelli cui condurrebbero le disposizioni» del sistema Bruxelles I-*bis*.

Pertanto, alla questione posta nel primo caso menzionato, la Corte ha risposto affermando che quando una sentenza sia stata resa dal giudice di uno Stato membro sulla base di una convenzione speciale – quale, nel caso, la CMR – la sua esecuzione deve ammettersi nello Stato membro richiesto in virtù del procedimento di cui al regolamento Bruxelles I-*bis*, senza che, in senso contrario, rilevino le disposizioni eventualmente più restrittive della, o, addirittura, ostative alla, circolazione delle decisioni contenute nella convenzione speciale. Ove, infatti, l'art. 71 del reg. n. 1215/2012 dovesse intendersi come rivolto ad accordare prevalenza a disposizioni pattizie di tale tenore, il *favor executionis* sul quale il regolamento è imperniato subirebbe una manifesta lesione, con conseguente inammissibile pregiudizio per la politica di cooperazione giudiziaria civile promossa dall'Unione europea (che in tale regolamento, come visto, individua la sua “matrice”), a sua volta coesistente al buon funzionamento del mercato interno<sup>28</sup>.

Analogamente, nel secondo caso, la Corte ha preliminarmente ricordato che, sulla base del regime di litispendenza e di circolazione delle decisioni di cui alla disciplina Bruxelles I-*bis*, ai giudici di uno Stato membro è preclusa la cognizione di un'azione di regresso volta a ottenere la declaratoria di responsabilità del convenuto e la relativa condanna al risarcimento del danno se, davanti ai giudici di un altro Stato membro, il medesimo convenuto ha precedentemente introdotto un'azione di accertamento negativo della propria responsabilità in relazione ai medesimi fatti. Pertanto, ne ha desunto la Corte, tali meccanismi di coordinamento nell'esercizio della giurisdizione

---

<sup>27</sup> Corte di giustizia, 19 dicembre 2013, causa C-452/12, *Nipponkoa Insurance c. Inter-Zuid Transport*.

<sup>28</sup> Corte di giustizia, 4 maggio 2010, causa C-533/08, *TNT Express Nederland BV c. AXA Versicherung AG*, cit.

devono operare anche quando azioni di questo tipo siano introdotte, nel territorio dell'UE, alla stregua della specifica disciplina relativa agli speciali criteri di competenza giurisdizionale previsti dalla normativa di diritto uniforme (come, ad esempio, si verifica nella CMR). Ragionare diversamente significherebbe, infatti, arrecare un'inaccettabile lesione ai principi di libera circolazione delle decisioni e di reciproca fiducia nella giustizia sottesi al sistema Bruxelles I-*bis*, del quale l'art. 71 costituisce parte integrante<sup>29</sup>.

Allo stato attuale della giurisprudenza della Corte risulta dunque che, per potersi dire prevalenti sulla disciplina Bruxelles I-*bis*, le disposizioni dettate da convenzioni internazionali non possono "limitarsi" a regolare in maniera esclusiva la questione processual-civilistica emersa nel caso concreto, ma devono anche, e prima di tutto, prospettare una soluzione che, *prima facie*, appaia coerente con la logica sottesa alla normativa dell'Unione e funzionale al conseguimento dei suoi obiettivi. Non è sufficiente, in altri termini, che una determinata normativa internazionale uniforme disciplini – pur con carattere di esautività rispetto alla «materia particolare» da essa regolata – gli stessi istituti compresi nel sistema Bruxelles I-*bis*. Secondo quanto di recente affermato dalla Corte di giustizia, in tanto le disposizioni convenzionali sulla giurisdizione o sul riconoscimento e sull'esecuzione delle sentenze relative a «materie particolari» possono spiegare i propri effetti, in quanto la loro applicazione al caso concreto non si ponga in contrasto, e si integri, con i fondamentali principi ispiratori del sistema Bruxelles I-*bis*<sup>30</sup>.

Considerazioni ancora diverse valgono per le convenzioni in «materie particolari» recanti disposizioni sulla giurisdizione o sul riconoscimento delle sentenze di cui gli Stati membri siano divenuti parti contraenti *successivamente* all'adozione della normativa Bruxelles I. Si è visto che tali convenzioni – proprio per il fatto di annoverare,

---

<sup>29</sup> Corte di giustizia, 19 dicembre 2013, causa C-452/12, *Nipponkoa Insurance c. Inter-Zuid Transport*, cit.

<sup>30</sup> In applicazione di tale test la Corte di giustizia (4 settembre 2014, causa C-157/13, *Nickel & Goeldner Spedition GmbH c. «Kintra» UAB*, cit.) ha così concluso nel senso dell'applicabilità delle regole di giurisdizione della CMR (art. 31) in luogo di quelle dell'art. 7, n. 1 del reg. n. 1215/2012 (in allora, art. 5, n. 1 del reg. n. 44/2001) in presenza di una controversia che, oltre a ricadere nell'ambito applicativo di Bruxelles I(-*bis*) soddisfi pure gli specifici requisiti di operatività della menzionata convenzione internazionale. A fondamento di tale conclusione la Corte pone proprio la constatazione che i fori tra i quali l'art. 31 CMR consente la scelta dell'attore corrispondono essenzialmente a quelli contemplati dall'art. 7, n. 1 (già art. 5, n. 1) del regolamento in esame (punti 39-40). Né la circostanza che la CMR offra un foro alternativo in più (e cioè, quello del luogo in cui i beni da trasportare furono presi in carico dal vettore) è considerata dalla Corte come confliggente con i principi ispiratori di Bruxelles I-*bis*, atteso che (come si vedrà *infra*, par. 8.6) la Corte stessa, nell'interpretare il foro speciale in materia contrattuale di cui al regolamento in relazione a certi servizi di trasporto, ha riconosciuto la competenza al riguardo sia del giudice del luogo di partenza sia del giudice del luogo di arrivo (punto 41). A favore della prevalenza della disciplina pattizia (nel caso, la convenzione di Bruxelles del 1952 per l'unificazione di alcune regole concernenti la competenza civile in materia di urto fra navi) sul regolamento si è pure espressa, ad esito di una verifica ricalcata sul test elaborato dalla Corte di giustizia, Cass. S.U., 9 marzo 2015, n. 4686, in *Pluris Utet*. Sempre in favore della prevalenza della convenzione speciale sulla competenza civile in materia di urto fra navi si è pronunciata, seppur senza applicare (per lo meno esplicitamente) il test elaborato dalla Corte di giustizia, anche Cass. fr., 16 settembre 2014, in *Dr. marit. fr.*, 2014, p. 978.

tra le proprie parti contraenti, Stati membri dell'UE – non assumono, nella prospettiva dell'art. 71 e sulla base di una sua stretta interpretazione letterale, alcun rilievo: rispetto ad esse prevale e si applica, in linea di principio, il regolamento.

Vi è peraltro da precisare che ad alcuni di questi accordi l'UE ha aderito, diventandone parte contraente essa stessa<sup>31</sup> o per il tramite degli Stati membri. Tecnica, quest'ultima, per la quale si è optato, ad esempio, nel caso delle convenzioni *HNS* e *Bunker Oil*<sup>32</sup>, con formulazione di specifica riserva per gli Stati membri contraenti (e limitatamente ai loro reciproci rapporti) a riconoscere e a eseguire conformemente al regolamento Bruxelles I le decisioni adottate nell'UE in virtù di criteri e di principi propri della disciplina pattizia.

In assenza di clausole di tale tenore, il coordinamento con il sistema normativo in esame può rivelarsi non agevole, anche se, trattandosi di convenzioni ratificate dall'UE e perciò facenti parte integrante del suo ordinamento, il loro rapporto con Bruxelles I-*bis* si deve ritenere soggetto alla disciplina di cui all'art. 67 del regolamento medesimo (v. *infra*, par. 1.5), con conseguente prevalenza delle disposizioni pattizie su Bruxelles I-*bis* in ragione della loro specialità e della loro origine internazionale. Della disciplina Bruxelles I-*bis*, peraltro, non si potrà fare a meno di tener conto quanto meno a fini integrativi e applicativi della normativa uniforme convenzionale volta a volta in considerazione.

Non mancano tuttavia convenzioni concluse, o comunque entrate (o che entreranno) in vigore successivamente all'adozione del regolamento, cui l'Unione non abbia (né direttamente, né tramite i suoi membri) aderito e che siano state, non di me-

---

<sup>31</sup> Come avvenuto, ad esempio, rispetto al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 sul trasporto marittimo di persone e del relativo bagaglio, protocollo entrato in vigore il 23 aprile 2014 e che l'Unione europea ha ratificato il 15 dicembre 2011. Al fine di evitare interferenze tra il regime pattizio e Bruxelles I, durante i negoziati l'Unione ha ottenuto che la disposizione del protocollo dedicata al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze (art. 17-*bis*) incorporasse la clausola di disgiunzione in virtù della quale è stabilito che uno Stato contraente può applicare altre regole sulla circolazione delle decisioni a condizione che il riconoscimento e l'esecuzione siano assicurati in misura almeno equivalente a quella entro cui sono garantiti in base alla disciplina convenzionale. In questo modo, con riferimento alle decisioni emesse in Stati UE che siano richieste di riconoscimento all'interno dello spazio giudiziario europeo, è consentito dare applicazione, anziché alle disposizioni pattizie, alla corrispondente disciplina sulla circolazione delle decisioni di cui al sistema in esame.

<sup>32</sup> Il riferimento è, rispettivamente: alla convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (detta, appunto, *HNS*), non in vigore per l'Italia, a proposito della quale v. la decisione del Consiglio 2002/971/CE del 18 novembre 2002, che autorizza gli Stati membri a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (convenzione HNS) (in *GUCE*, L 337 del 13 dicembre 2002, p. 55); e alla convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi del 23 marzo 2001 (nota come *Bunker convention*), la cui ratifica è stata autorizzata, in Italia, con legge 1° febbraio 2010, n. 19 (in *Gazz. Uff.*, n. 43 del 22 febbraio 2010), a proposito della quale v. la decisione del Consiglio 2002/76/CE del 19 settembre 2002, che autorizza gli Stati membri a firmare, a ratificare o a aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi del 2001 (in *GUCE*, L 256 del 25 settembre 2002, p. 7).

no, autonomamente ratificate da alcuni Stati membri. Rispetto a casi siffatti, tra i quali può ad esempio annoverarsi la convenzione sul sequestro di navi del 1999<sup>33</sup>, ben potrebbero profilarsi situazioni di conflitto tra le disposizioni pattizie e la disciplina Bruxelles I-bis. La soluzione di queste situazioni nel senso della prevalenza *tout court* del regolamento – prevalenza pur apparentemente implicata dal più volte richiamato art. 71 – rischia tuttavia di non conciliarsi adeguatamente con i caratteri sostanziali e la funzione propri, invece, della disciplina convenzionale, oltre che con gli obblighi internazionalmente assunti dagli Stati membri con la relativa ratifica.

### 1.5. I rapporti del reg. n. 1215/2012 con altri atti normativi dell'Unione europea e nazionali.

I rapporti tra la disciplina Bruxelles I-bis e le altre norme dell'Unione sull'esercizio della giurisdizione o sul riconoscimento delle decisioni straniere in materie particolari sono espressamente contemplati dall'art. 67 del reg. n. 1215/2012.

In considerazione dell'identità di tale norma con l'art. 57, par. 3 della convenzione di Bruxelles e con il corrispondente art. 67 del reg. n. 44/2001, si conferma, così, la *prevalenza* sul sistema in esame degli atti dell'Unione (e di quelli nazionali adottati per la loro compiuta attuazione) che derogano alla sua disciplina in funzione delle *particolari esigenze e/o della specificità* di determinati rapporti civili e commerciali.

Si tratta delle normative speciali elaborate, ad esempio, a proposito della tutela del marchio comunitario, o dei rapporti di assicurazione relativi ai rischi di massa, nell'ambito delle quali si trovano criteri di competenza giurisdizionale applicabili alle situazioni e ai rapporti innanzi indicati<sup>34</sup>.

<sup>33</sup> Adottata il 12 marzo 1999 a Ginevra, in occasione della Conferenza diplomatica sul sequestro di navi svoltasi in seno all'IMO dal 1° al 12 marzo 1999, essa è destinata a sostituire la convenzione del 1952 di cui si è fatto cenno *supra*, nel testo. Ai sensi dell'art. 12, par. 1 è rimasta aperta alla firma degli Stati dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2000; sono undici i Paesi che l'hanno ratificata: Albania (14 marzo 2011), Algeria (7 maggio 2004), Benin (3 marzo 2010), Bulgaria (21 febbraio 2001), Congo (11 giugno 2014), Ecuador (15 ottobre 2010), Estonia (11 maggio 2001), Lettonia (7 dicembre 2001), Liberia (16 settembre 2005), Spagna (7 giugno 2002) e Siria (16 ottobre 2002).

<sup>34</sup> Corte di giustizia, 5 giugno 2014, causa C-360/12, *Coty Germany GmbH c. First Note Perfumes NV*, con la quale si è stabilito che i criteri di giurisdizione racchiusi nel regolamento CE n. 40/1994, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (in *GUCE*, L 11 del 14 gennaio 1994, p. 1) prevalgono in quanto *lex specialis* sulle regole enunciate dall'allora vigente reg. n. 44/2001, oggi reg. n. 1215/2012 (punto 27). Nel senso della prevalenza sulla normativa in esame, ai sensi dell'art. 67 (in allora, del reg. n. 44/2001), del reg. n. 2027/1997 volto a dare attuazione alle, nonché a completare e a estendere le, disposizioni della convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo (di cui l'UE è parte contraente), si segnalano le conclusioni dell'avvocato generale Szpunar del 20 maggio 2015, causa C-240/14, *Eleonore Prüller-Frey c. Norbert Brodnig e Axa Versicherung AG*. In particolare, si legge in tale opinione (punti 48-62) che, in virtù dell'art. 67 Bruxelles I(-bis), la convenzione di Montreal si applica nell'ordinamento UE (anche) secondo l'attuazione e l'estensione che, appunto, ne ha compiuto il predetto reg. n. 2027/1997, di talché i criteri di giurisdizione di cui all'art. 33 della convenzione operano a titolo di *lex specialis* – sempreché ne siano soddisfatti i presupposti applicativi – in luogo di quelli contenuti nel sistema normativo in esame. Nella sentenza del 9 settembre 2015, la Corte di giustizia non ha peraltro preso posizione su questo tema in ragio-